CAMERA DEI DEPUTATI N. 883

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Modifica degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali

Presentata il 28 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È stato per l'iniziativa legislativa del sottoscritto che le Camere hanno approvato definitivamente, anche quindi con il vostro consenso, nella X legislatura, la proposta di legge con la quale i limiti di età per l'assunzione tra i pubblici dipendenti è stata elevata a quarant'anni.

Rilevavo infatti come, specie nel Mezzogiorno, la lunga attesa per un inserimento occupazionale si fosse tradotta in troppi casi in una clamorosa beffa: l'aver inutilmente consumato l'età « canonica », allora fissata in trentacinque anni, senza che alcuno sbocco avesse potuto verificarsi per molti, per troppi cittadini italiani, soprattutto meridionali.

Nemmeno il pubblico impiego, che nel disastro economico e sociale del Mezzogiorno rappresentava, in mancanza di spazi occupazionali privati, una sorta di « riserva strategica » della speranza e della disperazione assolveva più al duplice ruolo di potenziale area di occupazione per un certo numero di disoccupati e di inoccupati e di garanzia per il funzionamento dello Stato nel centro-nord, essendo ben noto a tutti, ma non ai figuri della politica affiliati alla « Lega Lombarda », che senza il lavoro, la presenza, l'impegno dei meridionali nessuna struttura ed articolazione dello Stato potrebbe funzionare al centro-nord: dai Carabinieri alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, alle dogane, alle ferrovie, alle poste, alle direzioni ed agli uffici provinciali di tutti i Dicasteri.

Elevato così il limite a quarant'anni si è riaperta la piccola valvola di sfogo della disoccupazione meridionale (e, per quanto

marginale, settentrionale) nel pubblico impiego.

Ma sono restati non pochi scompensi legislativi: tra i più rilevanti quello contenuto nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

Secondo questa legge possono accedere infatti ai contratti di formazione e lavoro solo coloro la cui età sia compresa tra i quindici ed i ventinove anni, elevati a trentadue per i giovani residenti nei territori del Mezzogiorno dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, che ha recepito il contenuto di un'analoga proposta presentata dal sottoscritto nella X legislatura (atto Camera n. 4112). Si ritiene però he tale limite di età debba essere ulteriormente elevato a trentacinque anni in tutto il territorio nazionale per offrire maggiori opportunità ai disoccupati e agli inoccupati.

Cogliendo inoltre l'uso distorto e clientelare che viene fatto della possibilità di avviare solo per chiamata nominativa ai contratti di formazione e lavoro i disoccupati, si propone una modifica della norma, nel senso di consentire l'ammissione dei disoccupati ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento numericamente e per il restante 50 per cento secondo la formula legislativa ora vigente.

È infatti evidente come, senza ombra di dubbio, i contratti di formazione e lavoro vengano cinicamente utilizzati proprio per quelle possibilità di chiamata nominativa che offrono il destro a squallide operazioni clientelari le quali rendono possibile a sud il ciclo « emergenza sociale-clientelismo-consenso » privatizzando per pochi, per non dire altro, a favore di un deteriore modo di fare politica, obiettive e generali opportunità di lavoro che vanno offerte a tutti.

A Napoli, in particolare, sono assurti all'onore della cronaca della peggiore decadenza del costume politico, gli avviamenti al lavoro mercè contratti di tal fatta promossi dalla SEPSA, dall'ATI, dalla GESAC, dalla COMINSUD, dalla FIAT-LANCIA: assunzioni pilotate con le quali si è tentato ed in qualche caso ancora si tenta di privilegiare taluni disoccupati rispetto ad altri, taluni esponenti politici e taluni partiti rispetto all'interesse generale.

Né vale dire che la chiamata nominativa agevola la « disponibilità » degli imprenditori che avrebbero pieno diritto ad una preventiva selezione di chi inseriscono nei propri organici. Infatti questa possibilità, semmai davvero autentica e socialmente legittima – del che si dubita – resta ancora attuabile per il 50 per cento della forza lavoro con cui stipulare i contratti. Ma occorre dire che essa è pretestuosa e non è affatto autentica, proprio nella fattispecie: non di assunzioni, infatti, si tratta ma di contratti di formazione e lavoro al termine dei quali è nella facoltà del datore di lavoro, e solo di questo, la possibilità di trasformare il rapporto in contratto a tempo indeterminato. E quindi sarà proprio e solo dei contrattisti a chiamata numerica osservare i comportamenti sul lavoro che aprano la possibilità di trasformazione del precariato del contratto in una stabile opportunità di lavoro.

Colleghi deputati, è alla vostra sensibilità sociale, è alla vostra responsabilità politica che sottopongo questa proposta di legge.

La sua approvazione consentirebbe un parziale recupero, dall'ingiustizia sociale, dai ritardi di sviluppo, dal malaffare clientelare, dall'insensibilità solidaristica, dall'emarginazione occupazionale, dei disoccupati, soprattutto quelli meridionali, contro i quali non possono, non devono aggiungersi – per quanto possibile – le iniquità delle restrizioni anagrafiche e della dilagante decadenza dei costumi politici di chi, da autentico sciacallo, intende privatizzare anziché socializzare le marginali opportunità di lavoro che, nell'attuale degradato quadro socio-economico meridionale, ancora residuano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parole: « tra i 15 e i 29 anni » sono sostituite dalle seguenti: « *tra i quindici e i trentacinque* anni »; e la parola « ventinovesimo » è sostituita dalla seguente: « trentacinquesimo ».

ART. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parole: « ed i ventinove anni » sono sostituite dalle seguenti: « *ed i trentacinque anni* ». Nel medesimo comma, le parole: « possono essere assunti nominativamente » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere assunti per il 50 per cento dalla lista del collocamento in ordine numerico e per l'altro 50 per cento su richiesta nominativa ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è abrogato.